



SENT.86/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59611 del Registro di
Segreteria, promosso da

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(C.F. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21,

in persona del legale rappresentante dott. Gabriele Uselli, nato

a Roma il 5 agosto 1965, Direttore della Direzione Centrale

Pensioni INPS, giusta determinazione 145 dell'11 dicembre

2019, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Dario

Marinuzzi (p.e.c. avv.dario.marinuzzi@postacert.inps.gov.it,

C.F. MRNDRA60E03H501N) con il quale è elettivamente

domiciliato in Roma, via C. Beccaria n. 29

contro**OMISSIS** nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),

rappresentato e difeso dall' avv. Roberto Pugnaghi (c.f. PGNRRT67S12F205G pec: avv.roberto.pugnaghi@pec.it)

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n. 206 del 23 giugno 2021 della Corte dei conti –
Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 21 gennaio 2025, con
l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice cons.
Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Lidia Carcavallo, per delega
dell'avv. Marinuzzi, per l'INPS e l'avv. Marco Macrì, in
sostituzione, per delega, dell'avv. Pugnaghi per il signor
OMISSIS

Esaminati l'atto di appello, le memorie, gli altri atti e documenti
del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 206 del 23 giugno 2021 la Corte dei Conti,
Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia ha respinto le
domande proposte da una serie di ricorrenti, appartenenti al
Corpo degli agenti penitenziari, tra i quali il signor OMISSIS,
aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico,
con il computo dei benefici di cui all'art 54 del d.P.R. n. 1092 del
1973, in quanto ritenuta norma di favore, dettata
esclusivamente per il personale militare, ritenendola non
applicabile anche al personale civile, quale da ritenersi il
suddetto Corpo. Il Giudice di prime cure. Ha dichiarato, inoltre,

sussistente il diritto del ricorrente OMISSIS ad ottenere la riliquidazione della propria indennità di buonuscita, sulla scorta di 41 anni di servizio, in luogo dei 36 riconosciuti dall'INPS.

2. Con atto notificato in data 20 dicembre 2021 e depositato in data 4 gennaio 2022, l'INPS ha impugnato la menzionata decisione n. 206/2021 della Sezione Lombardia, nella parte in cui ha condannato l'Istituto previdenziale alla riliquidazione del Trattamento di fine servizio a favore del sig. OMISSIS deducendo ***“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del c.g.c.. Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in materia di trattamento di fine servizio”***.

L'appellante Istituto previdenziale ha fatto rilevare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti che non si estende anche alla cognizione dei trattamenti previdenziali, quali il Trattamento di fine rapporto e/o il Trattamento di fine servizio.

Ha evidenziato, al riguardo, che la giurisprudenza è assolutamente consolidata nel ritenere che detti trattamenti, in quanto aventi natura di retribuzione differita, risultano attribuiti alla giurisdizione del Giudice competente a conoscere del rapporto di lavoro che, in concreto, viene in rilievo.

Nel caso di specie, trattandosi di personale non contrattualizzato, la giurisdizione a conoscere la domanda di riliquidazione della indennità di buonuscita, ex d.P.R. n. 1032 del 1973, dovrebbe ritenersi appartenere alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, a cui risulta devoluta la

cognizione del rapporto di lavoro del medesimo comparto.

3. Con comparsa in data 28 ottobre 2022 si è costituito in giudizio il signor OMISSIS rappresentando che, successivamente al giudizio di prime cure sarebbe intervenuto un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui le controversie sull'indennità di buonuscita relative ad un rapporto di pubblico impiego ex d.P.R. n. 1032/1973, come nel caso specie, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

La difesa del signor OMISSIS ha dichiarato di aderire alle richieste avversarie nonché, altresì, di rinunciare alla pretesa di riliquidazione del proprio Trattamento di Fine Servizio fatta valere in primo grado, manifestando la volontà di non resistere nel giudizio.

All'udienza pubblica l'avv. Carcavallo, per l'INPS, si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento nel senso che venga dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte e non si è opposta alla compensazione delle spese di giudizio.

L'avvocato Marco Macrì, in dichiarata delega dell'avvocato Pugnaghi, attesa la rinuncia alla pretesa di riliquidazione del trattamento di fine servizio da parte del sig. OMISSIS, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In via gradata ha chiesto, invece, che venga riformata la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia.

Al termine della discussione la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. Il gravame è meritevole di accoglimento.

Preliminarmente va rilevato che non può trovare accoglimento la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dalla difesa del signor OMISSIS in quanto *"la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso"* (ex plurimis Cass., n. 21087/2022).

Ai fini della pronuncia di cessazione della materia del contendere risulta, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito e che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio; circostanza del tutto insussistente nel caso di specie non essendovi concorde riconoscimento, delle parti, della soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio bensì mera condivisione in ordine all'insussistenza del potere giurisdizionale a pronunciarsi sulla stessa da parte di questo giudice,

II. Quanto al motivo di gravame, non è in discussione, nella fattispecie, il carattere di esclusività della giurisdizione

pensionistica intestata alla Corte dei conti, essendo al giudice contabile devoluto l'intero rapporto pensionistico controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, in quanto identificativi della *causa petendi* e del *petitum* risultando il perimetro entro il quale la giurisdizione del giudice pensionistico trova fondamento ed esercizio indubitabilmente esteso a tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica idonea ad incidere sul trattamento di quiescenza (*ex multis* Sez. II App., sent. n. 262 del 2023, n. 82/2023; Sez. I, n. 82/2024).

Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti va infatti determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale deve essere identificato non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice quanto, piuttosto, della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte, Cass. SS.UU., n. 26500/2020; Cass., SS.UU., 18 ottobre 2018, n. 26252; Cass. SS.UU. n. 11292/2021).

Come chiarito da questa Sezione, con la pronuncia n. 82/2023, che si richiama, il giudice contabile “*in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla*

decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere-dovere di deliberare gli atti e i provvedimenti intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo status del dipendente e al suo trattamento economico, al solo fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice competente a conoscere della misura del trattamento economico spettante in sinallagma con il rapporto di lavoro (Cass., 8 aprile 2010, n. 8317)".

Esula, invece, dalla giurisdizione contabile la domanda non finalizzata al solo ricalcolo della pensione in godimento, ma diretta, in via principale, come nella fattispecie, all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive ovvero al trattamento di fine rapporto (in termini, Cass. SS.UU. n.36054/2022, n. 29396/2018, n.7486/2017, n.22730/2011).

In conclusione, rispetto alla controversia di cui al presente giudizio, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 133, co. 1, lett. i) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 in quanto il rapporto di impiego dei dipendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e segnatamente del Corpo di polizia penitenziaria, è escluso dalla c.d. contrattualizzazione (*ex plurimis* Cass. civ., SS.UU., n. 6997/2010).

Va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dall'art. 31, co. 3 del c.g.c., alla quale parte appellante ha prestato adesione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, **accoglie** l'appello in epigrafe e dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla pretesa di riliquidazione del Trattamento di fine servizio, fatta valere in primo grado dal signor OMISSIS in favore del giudice amministrativo.

Le spese di giudizio sono compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(F.TA DIGITALMENTE)

(F.TA DIGITALMENTE)

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16 APRILE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 16 APRILE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 16 APRILE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Lucia Bianco